

Cassazione civile sez. I - 07/04/1994, n. 3291. Pres. PANNELLA, Rel. GRIECO.

Svolgimento del processo

Il ricorso è proposto avverso la sentenza dell'11.4.90 con cui la Corte d'Appello di Bari rigettò la impugnazione della srl Hotel S1, di Ines P. e di Vincenzo L. contro la Cassa rurale artigiana SS. Crocefisso, società cooperativa a r.l., in riferimento alla decisione del tribunale barese che, accogliendo l'opposizione, aveva determinato in lire 174.556.242 la somma dovuta dagli opposenti alla Cassa rurale. Il decreto ingiuntivo era stato rilasciato per lire 199.204.843, oltre gli interessi convenzionali del 27%, in pagamento della esposizione debitoria conseguente alla revoca dell'affidamento bancario concesso il 10.11.80 alla società e garantito dalla fideiussione dei nominati soci. Nell'impugnazione innanzi alla Corte territoriale era stata riproposta la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1845, 1 comma, c.c. nello inciso "salvo patto contrario" che consentiva allo istituto bancario il recesso dal contratto di apertura di credito prima della scadenza anche in assenza di giusta causa.

L'incostituzionalità veniva dedotta, essenzialmente, con riferimento all'eccesso di delega in quanto l'inciso non era inserito nel corrispondente articolo del libro delle obbligazioni art. 685 di cui al R.D. 30.1.1941 n. 15 (che avrebbe attuata ed esaurito la delega disposta dalle leggi 2814-23 e 2260-25) non essendo residuo al Governo che un potere di coordinamento e sistemazione organica dei libri separatamente emanati. Siffatto potere, secondo gli appellanti, non poteva comprendere l'introduzione di una così rilevante modifica.

Nel merito, si contestava la efficacia della clausola di recesso "ad nutum", non specificamente approvata ex art. 1341, 2 comma c.c. e si denunciava il mancato esame della domanda di risarcimento del danno derivato dalla comunicazione alla Banca d'Italia della presente inadempienza.

La Corte pugliese, nel respingere l'appello, esaminò, preliminarmente, la questione sulla esistenza della "giusta causa" che se riconosciuta avrebbe determinato la irrilevanza e della questione di costituzionalità e di quella concernente l'asserito illegittimo recesso "ad nutum". La considerò priva di fondamento.

Ritenne, quindi, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale perché, secondo i giudici, l'originaria delega legislativa (L. 2814-23 e 2260-25) era stata legittimamente esercitata con diversi e separati provvedimenti e si era esaurita solo con l'emanazione del definitivo provvedimento di approvazione ed emanazione del codice unificato (R.D. 16.3.1942 n. 262). Considerò valida l'approvazione della clausola di recesso "ad nutum" essendo stato il contratto di apertura di credito redatto per atto pubblico, con sottoscrizione separata delle condizioni generali contenenti il patto in questione. Giudicò infondata la domanda di risarcimento nella insussistenza della "ingiustizia" del danno e nella legittimità della condotta della Cassa rurale.

Ricorrono, dunque, per cassazione la Hotel S1 srl, Ines Possie e Vincenzo Larocca sulla base di cinque censure. Resiste con controricorso la Cassa rurale ed artigiana SS. Crocefisso, società cooperativa a r.l..

Motivi della decisione

Con il primo, articolato "mezzo", i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa ed insufficiente motivazione, in relazione agli artt. 70,76, 77 della Costituzione; allo art. unico L. 19.5.41 n. 501; all'art. 1 R.D. 30.1.41 n. 16; all'art. 1322 cc.

Riproponendo la eccezione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 1845 cc, laddove escludendo, per la banca, in relazione all'apertura di credito, la possibilità di recesso dal contratto prima della scadenza del termine se non per giusta causa fa salvo il "patto

contrario", i ricorrenti sostengono che la delega conferita al Governo per la modifica del codice civile con le leggi 2814-1923 e 2260-1925 (NDR: così nel testo) è stata attuata con la emanazione del libro delle obbligazioni approvato con R.D. 30.1.41 n. 16 che, all'art. 685, 1 comma, prevedeva: "La banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa".

L'art. 1, comma secondo, del R.D. 30.1.1941 n. 16 prevedeva che, con successivo decreto reale, si sarebbe provveduto "al coordinamento ed alla riunione" del libro delle obbligazioni con gli altri libri separatamente emanati ma non prevedeva alcuna facoltà di introdurre modifiche come, secondo i ricorrenti, sarebbe avvenuto con il nuovo testo dell'art. 1845 cc. approvato con R.D. 16.3.42 n. 262.

Assumono, inoltre, i ricorrenti:

Che "l'ampliamento" della delega legislativa ravvisato dai giudici d'appello nella legge 19.5.1941 n. 501 non sussisteva tanto che nella relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942 si dava atto che il testo dell'art. 685 risultava modificato nella numerazione ma non nel contenuto della disciplina;

Che del pari infondata doveva considerarsi l'affermazione di una modifica introdotta allo scopo di attuare il coordinamento con il principio della autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cc, emergendo al contrario dall'originaria stesura della norma la chiara volontà di disciplinare per legge la facoltà di recesso limitandola alla "giusta causa".

La censura non ha giuridico fondamento.

Dalla tesi dei ricorrenti emerge con evidenza che la violazione dei principi fondamentali della "delega viene additata nella previsione del "patto contrario" inserita nel testo dell'art. 1845 cc. che avrebbe sostanzialmente alterato l'art. 685, 1 comma, del libro delle obbligazioni, approvato con il R.D. 30.1.41 n. 16 ed in armonia con le leggi 2814-23 e 2260-25 (NDR: così nel testo) attributive dei necessari poteri.

In realtà, i ricorrenti trascurano che la preoccupazione del Governo, siccome enunciata nella "relazione" del Guardasigilli citata nella censura era stata di salvaguardare i diritti del cliente che aveva chiesto ed ottenuto l'accesso al credito consentendogli la concreta utilizzazione del danaro atteso che "la funzione economica dell'apertura di credito consiste(va) nell'immediata attribuzione al cliente del diritto di disporre della somma stessa e seconda dei suoi bisogni" e non quella effettiva utilizzazione di questa o nella promessa di addivenire ad un contratto di mutuo. La "relazione", quindi, faceva menzione del diritto dell'istituto di credito di recedere dal contratto ma sottolineava la opportunità di disciplinare siffatto diritto, allo scopo di evitare grave pregiudizio all'accreditato, con la previsione di una giusta causa di recesso e di un termine adeguato per l'adempimento. Orbene, l'aver consentito la conclusione del "patto contrario" e, quindi, il riconoscimento della volontà delle parti laddove essa si è realizzata nella specifica previsione di superamento della "giusta causa", non può alla stregua dei principi che lo stesso legislatore ha dettato per le condizioni generali di contratto (art. 1341 cc.) qualificarsi esorbitanza dalla "delega" ma considerarsi la conseguenza del riconoscimento del principio della libera volontà delle parti, opportunamente tutelando il contraente più debole con la prescrizione di forme tali da renderlo bene edotto del contenuto della specifica convenzione. D'altro canto, nella insussistenza di un obbligo dell'istituto di credito a contrarre neppure è fondato il rilievo che "il patto contrario" si propone di per sè come disposizione illegittima.

In definitiva, il legittimo potere di coordinamento riconosciuto al Governo con riferimento ai diversi "libri" del codice deve, a maggior ragione, indurre a ritenere che l'armonizzazione di una "specifica" disciplina con i principi fondamentali del libro delle obbligazioni non può concretizzare il denunziato eccesso di delega ma proprio quella indispensabile attività di

completamento propria del legislatore delegato, così realizzando le direttive impartite per la più organica sistemazione delle materie disciplinate.

Tutto ciò discende dalla normativa originaria atteso che, con l'art. 3 della L. 24.12.1925 (NDR: così nel testo) n. 2260, il Governo del Re era autorizzato ad apportare al codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate nell'art. 1 n. 1 della L. 30.12.1923 n. 2814, "conservando immutati i fondamentali principi degli istituti". Ed era autorizzato, altresì, a coordinare le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi "incorporandole, ove occorra, nel codice ed occorrendo modificandole sempre a scopo di coordinamento".

Come ciascuno può constatare, la delega era ampissima e prevedeva espressamente e logicamente il coordinamento con principi tra i quali non è possibile senza incorrere in manifesta incongruenza ed illogicità non includere quello concernente le condizioni generali di contratto e la libertà contrattuale delle parti. Non è inutile sottolineare che anche nella legge 19.5.1941 n. 501 è confermata la perdurante della "delega" se è vero, come è vero, che in essa, successiva alla n. 16-1941, sono contenuti espressi riferimenti alla facoltà di variare in armonia con i principi generali informatori del nuovo codice.

Anche con il secondo motivo, i ricorrenti ripropongono il problema dell'eccesso di delega che rilevano in relazione ai principi costituzionali sanciti dallo Statuto albertino, vigente all'epoca della emanazione dei citati decreti. E deducono che, a differenza del R.D. 30.1.1941 n. 16, il R.D. 16.3.42 n. 262, con cui fu emanato il codice civile unificato, non fu sottoposto all'esame ed al parere della Commissione delle Assemblee legislative richiesto dagli artt. 2 della L. 2814-23 e 3 L. 2260-1925 (NDR: così nel testo). Al vizio dell'iter normativo del R.D. n. 262-1942 conseguirebbe la incostituzionalità dell'inciso "salvo patto contrario" dell'art. 1845 cc. e la vigenza del testo dell'art. 685 originariamente previsto nel libro delle obbligazioni.

Sul punto, per altro, è stato escluso (cfr. Corte Cost. 164-73) l'eccesso di delega in quanto in riferimento ai principi costituzionali accolti anche nello ordinamento anteriore alla Costituzione repubblicana, rispetto alle delegazioni esauritesi precedentemente a questa, l'eccesso può porsi, con riguardo alla rispondenza della legge delegata alla materia oggetto della delegazione ed al termine eventualmente prefissato mentre è irrilevante il mancato rispetto delle ulteriori modalità di esercizio del potere delegato, come deve considerarsi la preventiva audizione della Commissione parlamentare.

Principi quelli enunciati che vanno integralmente applicati.

Con il terzo motivo con cui i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 2 Disp. sulla legge in generale ed all'art. 1845 cc. si assume che i giudici di appello non hanno considerato le argomentazioni espone nel precedente motivo; hanno ritenuto "norma vigente", l'art. 1845 cc in luogo dell'art. 685 del libro delle obbligazioni omettendo di valutare l'incidenza della relazione finale del Guardasigilli che non menzionava la possibilità del "patto contrario".

Alla stregua delle considerazioni già formulate, il motivo è all'evidenza-assorbito.

Con il quarto motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione di legge, omessa e insufficiente motivazione, in relazione all'art. 1341, 2 comma, cc atteso che la clausola di recesso "ad nutum" contenuta nelle condizioni generali allegate all'atto pubblico non doveva considerarsi efficace. Dette condizioni generali erano state richiamate nell'atto e separatamente sottoscritte dai contraenti e dal Notaio rogante. L'unica sottoscrizione in calce alle condizioni generali, dopo che il Notaio aveva dato espressamente atto che di dette condizioni generali non era stata data lettura, non assicurava la necessaria conoscenza.

I ricorrenti trascurano che nella sentenza impugnata si afferma che le condizioni generali uniformi e, tra esse, la clausola in esame furono specificamente approvate, con firma distinta

e separata da quella in calce all'atto contestualmente a questo "come si evince dal fatto che lo stesso notaio rogante sottoscrisse, oltre il testo e le sottoscrizioni dell'atto, anche il testo e le sottoscrizioni delle condizioni uniformi". Risultando, secondo la sentenza, superflua la nuova approvazione in data 13.11.80.

Considerati i termini, ed i limiti, della censura, deve dichiararsi che il convincimento della Corte territoriale circa la effettiva concreta conoscenza delle clausole non è censurabile in sede di legittimità. D'altra parte, la necessità della specifica approvazione non sussiste allorché la clausola si trovi "comunque" riportata in un contratto formato attraverso apposita preparazione come avviene in occasione di atto pubblico (cfr. Cass. 6406-81; 4031-74). Resta assorbita la seconda parte della censura laddove si deduce la inefficacia dell'approvazione successiva del 13.11.80.

Con l'ultimo "mezzo", infine, si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 1218 e 2043 cc, avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno dei ricorrenti per carenza di "ingiustizia" del danno. Trascurando, secondo i ricorrenti, che si verteva in tema di inadempimento contrattuale ex art. 1218 cc.

Ma è evidente che esclusa - come è stata esclusa - la illegittimità dell'operato della intimata, anche questo "mezzo" di impugnazione è privo di fondamento.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, alle spese in L. 99.000, oltre lire tra milioni per onorari.

Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Roma 22.6.1993.

Depositata il 7 aprile 1994.